REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO
"PROVA A VINCERE LA FINALE DI HOCKEY FEMMINILE DEI GIOCHI OLIMPICI CON SAMSUNG"

1. SOCIETÀ PROMOTRICE

1.1. La società promotrice del concorso a premi ex art. 2 del D.P.R. 430/2001 denominato "Prova a vincere la finale di hockey femminile dei Giochi Olimpici con Samsung" (di seguito il "***Concorso***") è Samsung Electronics Italia S.p.A., partita IVA 11325690151, con sede legale in Via Mike Bongiorno, 9, Milano (di seguito "***Samsung***" o la "***Società Promotrice***"), secondo le modalità specificate nei seguenti articoli (il "***Regolamento***").

1.2. Samsung è Global Sponsor del Comitato olimpico internazionale per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

2. SOGGETTO DELEGATO

2.1. Il Soggetto delegato all'adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 430/2001 è ID Time S.r.l., con sede a Cologno Monzese (MI) in Viale Visconti 4.

3. DURATA

3.1. Il Concorso si svolgerà dalle ore 00:00:01 del 7 febbraio 2025 alle ore 23:59:59 del 6 marzo 2025 (la "***Durata del Concorso***").

3.2. È prevista un'estrazione finale a sorte manuale entro il 30 giugno 2025 ("***Estrazione finale***").

4. AMBITO TERRITORIALE

4.1. Il territorio dell'Unione Europea (il "***Territorio***").

5. DESTINATARI

5.1. Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento dell'iscrizione al presente Concorso), residente nel Territorio, che abbia installato prima dell'inizio del presente Concorso, o installi nel corso della durata dello stesso, sul proprio dispositivo mobile a marchio Samsung l'app "Samsung Members" versione 3.3.00.14 o successive (di seguito l'"***App***") e che abbia effettuato, o effettui nel corso della durata del Concorso, l'iscrizione al Samsung Account e che abbia associato, o associ nel corso della durata del Concorso, un prodotto a marchio Samsung al proprio Samsung Account. L'App è disponibile gratuitamente per il download per tutti i dispositivi a marchio Samsung provvisti di versione del sistema operativo Android dalla versione 5.0 in poi (più recente). Il download dell'App può essere effettuato tramite le seguenti applicazioni: "Google Play" e "Samsung Galaxy Store".

5.2. Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi ad eccezione del download gratuito dell'App.

5.3. La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per il download dell'App, per la registrazione al Concorso.

5.4. Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o dipendenti Samsung e/o del Soggetto Delegato.

6. PRODOTTI PROMOZIONATI

6.1. Nel presente Concorso i prodotti promozionati sono l'App e tutti i prodotti a marchio Samsung

distribuiti da Samsung.

7. PREMI E MONTEPREMI

7.1. Nell'ambito del presente Concorso saranno messi in palio n. 6 biglietti cat. B ciascuno valido per la partita Finale di hockey femminile dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 (il "**Premio**"). La finale si terrà a Milano il 19 febbraio 2026.

7.2. Nell'ambito del presente Concorso saranno estratti 3 vincitori, a ciascuno dei quali sarà assegnata una coppia di Premi (ossia due biglietti).

7.3. Il Premio consiste esclusivamente nel biglietto di ingresso allo stadio per assistere alla finale, **pertanto tutte le spese di trasporto da e per Milano nonché eventuali spese di vitto e alloggio saranno e rimarranno ad esclusivo carico dei vincitori.**

7.4. Il valore di ciascun Premio è di € 370,00 IVA inclusa.

7.5. Il montepremi complessivo è pari a € 2.220,00 IVA inclusa.

7.6. Samsung ha provveduto a versare una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi a favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.P.R. 430/2001.

7.7. Il Premio è personale e non è cedibile a terzi.

7.8. I biglietti sono nominativi e pertanto in sede di accettazione del Premio, il vincitore dovrà comunicare anche i dati della seconda persona che usufruirà del secondo biglietto.

7.9. I biglietti saranno scaricabili dall'applicazione ufficiale (ad oggi non ancora rilasciata, ma che sarà disponibile al momento della consegna dei Premi ossia quando sarà inviata l'email di cui all'articolo 9.4. che segue) dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e che sarà creata per la gestione della biglietteria dei Giochi Olimpici. Al fine di scaricare i biglietti sarà necessario indicare nella relativa applicazione il codice univoco che sarà comunicato in sede di consegna dei Premi.

7.10. Nessun Premio può essere convertito in denaro né in gettoni d'oro, né produce interessi, né commerciabile, né potrà essere sostituito e/o rimborsato.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

8.1. Nell'ambito del presente Concorso, i destinatari, durante la Durata del Concorso, per partecipare dovranno:

i. Scaricare o aggiornare l'App alla versione 3.3.00.14 o successive nel corso della durata del Concorso;

ii. Accedere sull'App, cliccare sul bottone del banner dedicato al Concorso per partecipare al Concorso. Se si è già registrati nell'App tramite Samsung Account, accedere inserendo le proprie credenziali. Se non si ha un Samsung Account, registrarsi, fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione, prendendo visione dell'informativa privacy del Samsung Account;

iii. Il destinatario dovrà confermare la propria volontà di partecipare al Concorso, accettando quanto previsto dal presente Regolamento e successivamente cliccare sul bottone "Partecipo". Ai fini della partecipazione al Concorso i dati personali saranno trattati in base all'informativa privacy disponibile nella sezione dedicata al Concorso, all'interno dell'App.

8.2. Si precisa che ciascun Destinatario potrà partecipare una sola volta durante la Durata del Concorso a prescindere dal prodotto a marchio Samsung associato al proprio profilo e pertanto il suo nominativo sarà tenuto in considerazione ai fini dell'Estrazione Finale una sola volta e potrà vincere una sola coppia di Premi.

8.3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.2. che precede, non appena il Destinatario completerà correttamente quanto indicato all'articolo 8.1. che precede, il suo nominativo sarà inserito in un apposito elenco e sarà tenuto in considerazione ai fini dell'Estrazione Finale.

9. ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E CONSEGNA PREMIO

9.1. Entro il 30 giugno 2025, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale territorialmente competente, saranno estratti dall'elenco dei partecipanti creato ai sensi dell'articolo 8.3. che precede, n. 3 partecipanti che risulteranno Vincitori (oltre a n. 3 nominativi a titolo di riserva – le "**Riserve**"). A ciascun Vincitore sarà assegnata una coppia di Premi (ossia due biglietti di cui all'articolo 7.1. che precede).

9.2. A ciascun Vincitore estratto ai sensi dell'articolo 9.1. che precede sarà inviata una e-mail di comunicazione della vincita ("**E-mail di Notifica Vincita**").

9.3. Il Vincitore dovrà seguire le istruzioni contenute nell'E-mail di Notifica Vincita per accettare il Premio. Il Vincitore dovrà confermare l'accettazione del Premio entro 10 giorni dalla ricezione dell'E-mail di Notifica Vincita indicando l'indirizzo email e i dati necessari per la spedizione del Premio (**"Email di Accettazione Vincita"**).

9.4. Il Premio sarà consegnato gratuitamente a ciascun Vincitore, via email, entro 180 giorni dalla Email Accettazione Vincita ai sensi dell'art. 9.3 che precede. In particolare, nell'email di consegna dei Premi sarà indicato il codice univoco e tutte le informazioni necessarie per scaricare i biglietti dall'applicazione indicata all'articolo 7.9. che precede.

9.5. Le riserve saranno tenute in considerazione in ordine di estrazione soltanto nel caso in cui il nominativo estratto in precedenza non abbia inviato l'Email di Accettazione Vincita secondo quanto indicato all'articolo 9.3. o abbia espressamente rifiutato il Premio. Alle riserve si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto dagli articoli che precedono.

9.6. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la comunicazione della vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal vincitore (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena).

9.7. La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di comunicazione/assegnazione del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del Vincitore.

10. PREMI NON ASSEGNATI, PREMI NON RICHIESTI

10.1. Al termine del Concorso, i Premi eventualmente non assegnati o non richiesti (diversi da quelli rifiutati) verranno devoluti a: Fondazione Together To Go Onlus, sede legale e operativa in via Livigno, 1 – 20158 Milano (MI) - Codice fiscale – 97608390155, ai sensi dell'art. 10, co. 5 del DPR 430 del 2001.

11. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO

11.1. La pubblicità del presente Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite comunicazione via DEM, post sponsorizzati sui canali social Samsung e sull'App, nel rispetto

delle disposizioni di cui all'Art. 11, comma 2, del D.P.R. 430/2001.

11.2. Il Regolamento completo del Concorso sarà a disposizione dei Partecipanti nell'App e sul sito https://www.samsung.it/promozioni.

12. RACCOLTA DATI PERSONALI

12.1. La raccolta dei dati personali dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.

12.2. I partecipanti per partecipare al presente Concorso dovranno aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi della normativa europea applicabile di cui all'art. 8.1. iii) che precede.

12.3. I dati dei partecipanti raccolti nell'ambito del Concorso saranno conservati in un server ubicato in Europa e replicati (attraverso un sistema di *mirroring*) in tempo reale in un server italiano situato presso la sede di Samsung.

13. VARIE

13.1. Ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell'imposta, ovvero al versamento dell'imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell'IVA. Samsung rinuncia sin d'ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai sensi dell'art. 30 (ovvero degli artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n. 600/1973, solo qualora il vincitore non sia un "consumatore finale".

13.2. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

13.3. La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio spettante al Destinatario non potrà essere riconosciuto.

13.4. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso, l'impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare al presente Concorso.

13.5. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terzi incaricati dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del Premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terzi incaricati dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

13.6. La partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430/2001.